Repubblica Italiana



COMUNE DI SPINAZZOLA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 12 del 27-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Marzo a partire dalle ore 17:00, nella sala delle adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta MICHELE PATRUNO, SINDACO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Presenze	N	Cognome e Nome	Presenze
1	PATRUNO MICHELE	Presente	8	GLIONNA BRUNA	Presente
2	BLASI GIUSEPPE	Presente	9	SPADONE LUCIA	Presente
3	DE MARINIS NICOLETTA	Presente	10	PIERRO FELICE	Presente
4	RAMUNDO RAFFAELE	Presente	11	COSTABILE BARBARA	Presente
5	SILVESTRI VIGILANTE GIULIANA	Presente	12	SERCHISU ANNA	Assente
6	DI TULLIO NICOLA	Presente	13	CARBONE MARIA	Presente
7	CARBONE GERARDO ROCCO	Presente			

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, MICHELE PATRUNO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Assessore Gerardo CARBONE: grazie al lavoro dei cittadini che ha determinato un'aumento di percentuale della raccolta differenziata, quest'anno le aliquote TARI sono diminuite. Inoltre per effetto della circolare MEF 1/D, che ha stabilito che alle pertinenze non deve essere applicata la quota variabile, ci sarà una riduzione media del 20%-25%. Consigliere Barbara COSTABILE: noi abbiamo seguito ed approfondito questo argomento con i capigruppo, chiedo quali sono stati i criteri che hanno portato alla determinazione delle aliquote fissa e variabile e dei

coefficienti. Vorrei sapere se c'è qualcosa che l'Amministrazione ha scelto, per determinare i criteri.

Assessore Gerrado CARBONE: è stato usato il metodo normalizzato e scelto un criterio equo su tutte le categorie. Come è noto c'è una forbice all'interno del quale ci si può muovere, petanto si è cercato di prendere in considerazione il criterio dell'equità per le varie attività.

Consigliere Felice PIERRO: ma quanto incide la scelta che fa l'amministrazione, sul costo?

Assessore Gerardo CARBONE: noi per determinare le tariffe, così come previsto, prendiamo in considerazione i coefficienti.

Consigliere Felice PIERRO: l'unica cosa che mi sento di dire ,è che è arrivata contestualmente sia la convocazione della seduta di Consiglio Comunale che quella della commissione consiliare e questo è un metodo di lavoro che non condivido, perchè sarebbe auspicabile convocare la commissione consiliare qualche giorno prima che sia convocato il Consiglio Comunale. Credo che la funzione delle commissione sia proprio quella di raccogliere delle proposte.

Assessore Gerardo Rocco CARBONE: la prima volta che è stata convocata la capigruppo è stato a novembre, quando il MEF ha diramato la circolare innanzi citata, poi ho chiesto ad entrambi i gruppi di far pervenire delle proposte. Il PD come risposta, ha inviato un'interrogazione consiliare. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, tenendo conto dei tempi. Il PEF ci è arrivato a fine febbraio, io appena c'erano tutti gli atti, ho convocato la commissione per dare informazioni sulle tariffe TARI..

Consigliere Nicola DI TULLIO: consigliere Felice PIERRO, tu dovresti ricordare che dal 2006 al 2011 l'allora Sindaco non ha mai convocato una commissione. Questo bilancio che approviamo, necessita di altri atti ed infine non può essere deliberato se il revisore dei Conti non rilascia il parere.

Durante le passate amministrazioni il bilancio si approvava sempre in ritardo, con la nostra amministrazione viene approvato nei termini.

Ritornando alla TARI, oggi se il costo è diminuito, ciò è dovuto a molti fattori. Questo paese potrebbe essere migliore se avessimo una mentalità diversa, non dovete dire che, se amministriamo noi cambia tutto. Le amministrazioni prececedenti hanno agito in modo totalmento opposto al nostro.

Consigliere Maria CARBONE: dalla riunione della Commissione e della Capigruppo ho appreso della revisione delle tariffe TARI tenendo conto di quanto riportato dalla Circolare del MEF, inerente alle pertinenze, senza entrare in merito ai coefficienti utilizzati per le tariffe. Ribadisco che si potrebbe ridurre la quota TARI dei cittadini se ci fosse un controllo più severo e costante,per arginare ed annullare del tutto gli evasori. Mi auguro che con la realizzazione dell'isola ecologica si possa vendere carta e cartoni, vetro e plastica e con l'introito ridurre ancora di più la spesa TARI a carico dei cittadini.

Consigliere Gerardo CARBONE: come è stato detto nella capigruppo quest'anno l'avviso TARI, sarà leggermente modificato, perchè conterrà un modulo denuncia che consentirà di avere maggiori informazione che integrando il data base ci consentirà di scovare gli evasori e quindi pagando tutti, tutti pagerebbero di meno. L'ufficio tributi, sta lavorando di contiunuo per aggiornare il data base

Consigliere Nicola DI TULLIO: quale è la percentaule degli evasori?

Consigliere Gerardo CARBONE: non è un dato stimabile.

VISTO l'art. 1, comma 639, della <u>Legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che è composta dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del <u>D.L. 6 marzo 2014, n. 16</u>, convertito in <u>Legge 2 maggio 2014, n. 68</u>, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO il decreto 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 38 del 15/02/2018 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020, da parte degli enti locali, già differito al 28 febbraio 2018, con il decreto 29 novembre 2017 in G.U. Serie Generale n. 285 del 06 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 (legge di Bilancio 2018), all'articolo 1, comma 37 ha sancito anche per il 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Per quest'anno vale, infatti, la stessa misura già adottata nel 2016 e 2017. Allo stesso modo non sarà possibile istituire nuovi tributi- con la sola eccezione dell'imposta di soggiorno, per la quale n. 12 del 27-03-2018

già un anno fa fu concessa agli enti una deroga sia per l'istituzione che per la rimodulazione- e nemmeno ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti. Sono escluse dal blocco la <u>Tari</u> e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale,

VISTO il <u>D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158</u>, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del <u>D.L. 201/2011</u>, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

CONSIDERATI i costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018, quantificati dal Servizio Tecnico ed inviati al Servizio Finanziario, con mail registrata al prot. comunale n. 12674 del 20/11/2017;

VISTO il PEF 2018 approvato dall'Unione dei Comuni ARO 2 BT con delibera di Giunta n. 1 del 18/02/2018 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 marzo 2018;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della <u>Legge</u>
 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del <u>D.Lgs. 36/2003</u>, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
 - le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
 - le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche il 70% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 30% del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del <u>D.L.</u> 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti di "Simulazione Tariffe Utenze Domestiche" e "Simulazione Tariffe Utenze Non domestiche", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal <u>D.P.R. 158/99</u> e del vigente Regolamento IUC, componente TARI;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017), all'art. 1 – comma 39 ha esteso anche al 2018 la facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della <u>Legge 147/2013</u>, in virtù della quale il Comune può l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

VISTA la Circolare del MEF n.1/D del 20/11/2017, concernente l'applicazione della quota variabile della tassa rifiuti (Tari) sulle pertinenze catastalmente distinte, precisando che:

- l'utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze;
- la quota fissa di ciascuna utenza domesticadeve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che:

• i locali destinati a garage, cantine, box e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni, aventi categoria catastale "C" rientrano nelle "utenze domestiche" e sono identificati con "superfici domestiche accessorie", alle quale si applica la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie dell'utenza domestica;

RITENUTO, di precisare che i locali utilizzati come deposito e/o ricovero attrezzi da coloro (ditte o società) che svolgono attività agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio rientrano nelle "utenze non domestiche", categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta);

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della <u>Legge 147/2013</u>, per l'anno 2018 ammonta ad 140.000,00 circa e trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti TARI:

DATO ATTO che risulta necessario approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2018, al fine di assicurare con i relativi proventi della tassa la copertura totale del costo del servizio, così come stabilito per legge;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento Tari approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 31/03/2017;

con voti: favorevoli 9, contrari 3 (Carbone M., Costabile, Pierro) su presenti 12, assenti 1 (Serchisu)

DELIBERA

 di approvare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della <u>Legge 147/2013</u>, nella misura risultante dagli allegati prospetti di "Simulazione Tariffe Utenze Domestiche" e "Simulazione Tariffe Utenze Non domestiche", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal <u>D.P.R.</u> 158/99 e del vigente Regolamento TARI;

2. di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riveniente dal PEF 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2017;
- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2018 in € 140.000,00 sulla base dei dati dell'anno precedente, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti TARI;
- 3. le tariffe approvate consentono, a preventivo, la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 3. **di avvalersi** anche per il 2018 della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della <u>Legge 147/2013</u> e confermata con la legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017), art. 1 comma 39, in virtù della quale il Comune può prevedere anche per gli anni 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
- 4. di stabilire che, in virtù della citata Circolare del MEF n.1/D del 20/11/2017:
 - 1. l'utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze;
 - 2. la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa;
- 5. **di precisare** che i locali utilizzati come deposito e/o ricovero attrezzi da coloro (ditte o società) che svolgono attività agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio rientrano nelle "utenze non domestiche", categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta):

- 6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del <u>D.Lgs 504/92</u>, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Barletta Andria Trani con deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 14/09/2015;
- 7. di stabilire che per l'anno 2017 saranno predisposti due ruoli TARI, di cui uno in acconto, pari al 70% dell'intera imposta ed un ruolo a saldo, al fine di consentire agli uffici di recepire le modifiche introdotte con il presente regolamento;
- 8. **di stabilire**, **s**econdo quanto disposto dall'art. 29 del vigente regolamento tari, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 31/03/2017, per l'anno 2018, le seguenti scadenze di pagamento:

Ruolo in acconto:

I^ rata o unica rata: 30 giugno 2018;

II^ rata: 31 agosto 2018; III^ rata: 31 ottobre 2018;

Ruolo a saldo: 30 novembre 2018;

9. **di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

DELIBERA

di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito con voti: favorevoli 9, contrari 3 (Carbone M., Costabile, Pierro) su presenti 12, assenti 1 (Serchisu)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE MICHELE PATRUNO IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

	oscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.n
***CODIA CONFORME	
	E ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO ma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Spinazzo	ola, IL SEGRETARIO COMUNALE
•	DOTT.SSA MICHELA MENDUNI